

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE SEDI ISTAT DI ROMA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I.

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, tra

- per una parte:

1) l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, con sede a Roma - via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005 – rappresentato dalla D.ssa Luciana D'Orio, Direttore Centrale della DCAP, domiciliata per la carica in Roma, via Cesare Balbo n. 16;

- per l'altra parte:

2) _____ che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come SOCIETA', con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale N. _____, partita I.V.A. N. _____ rappresentata dal Sig. _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica in _____, Via _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società s'impegna ad effettuare il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. per le sedi Istat di Roma. Il servizio di sorveglianza sanitaria dovrà garantire, nel quadriennio 1 marzo 2012- 28 febbraio 2016, oltre allo svolgimento da parte del medico competente delle prestazioni professionali di cui agli artt.25 e 41 del D.L.vo medesimo, anche l'effettuazione, per il personale dipendente dell'Istat e secondo le scadenze che saranno comunicate dall'ISTAT, delle visite e degli esami di seguito riportati:

N.3.000 visite mediche (generiche e muscolo-scheletriche)

N.3.000 visite oculistiche.

Entrambe le visite dovranno essere abbinate in un'unica sessione per ogni dipendente e dovranno essere svolte rispettivamente dal medico competente le prime e da uno specialista oculista/oftalmologo le seconde, in locali idonei situati nel Comune di Roma.

N.700 spirometrie;

N.500 elettrocardiogrammi;

N.500 audiometrie;

N.500 esami otovestibolari;

N.50 CDT;

N.50 drug test;

N.150 esami di laboratorio (emocromo complete con formula leucocitaria, glicemia, transaminasi GOT e GPT, gamma-GT, creatininemia).

Il numero delle prestazioni indicate nel presente articolo potrà variare del 20% in aumento e in diminuzione a seconda delle effettive necessità dell'ISTAT. L'ISTAT corrisponderà il compenso relativo al numero delle prestazioni realmente effettuate.

Il Medico competente non potrà vantare alcun diritto per la diminuzione o l'aumento del personale sottoposto al servizio di sorveglianza sanitaria. Il predetto incarico, potrà, inoltre subire variazioni in qualsiasi momento, qualora venga modificata la normativa vigente in materia.

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dalle vigenti disposizioni del Regolamento di Gestione e Contabilità dell'ISTAT approvato con DPCM dell'11.11.2002 ed il relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 27.11.2003 e s.m.i.;
- c) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a) e b);
- d) dal D. Lgs N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) dalle norme del Codice Civile per quanto non previsto ai punti a), b), c) e d);
- f) dal D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. ;
- g) dal D.P.R. 207/2010;
- h) dalla Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i..

ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE

La Società si impegna ad eseguire le prestazioni previste per il medico competente di cui agli artt.25 e 41 del D. L.vo N. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- a) partecipazione a riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.L vo N. 81/2008 e s.m.i.;
- b) partecipazione a riunioni con gli appartenenti alle strutture ISTAT di sorveglianza sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) effettuazione di almeno due sopralluoghi ogni anno negli ambienti di lavoro da effettuarsi in collaborazione con il SPP, con redazione del verbale da consegnarsi a ISTAT non oltre 15 giorni dalla data del sopralluogo medesimo;
- d) predisposizione di protocolli sanitari in funzione delle mansioni svolte dai dipendenti ISTAT;
- e) visita medica preventiva completa con anamnesi e visite periodiche;
- f) redazione, tenuta e aggiornamento delle cartelle sanitarie o di rischio;
- g) giudizi di idoneità;
- h) attività di medicina preventiva;
- i) visite specialistiche ove se ne ravvisi la necessità, anche oltre quanto specificato all'art.1 del presente contratto;
- j) effettuazione delle visite e degli esami di cui all'art.1 del presente contratto.

Il medico competente dovrà garantire sia lo svolgimento delle visite mediche (generiche e muscolo-scheletriche) ai dipendenti Istat, sia un'attività di consulenza e supporto all'Istituto. In particolare, oltre al tempo necessario per le predette visite mediche, dovrà prevedere la propria disponibilità per le attività di medico competente per almeno otto ore la settimana, tra il lunedì ed il venerdì, nella fascia oraria 9.00 – 17.00.

Il servizio di medico competente dovrà essere esteso a tutte le situazioni di emergenza che potranno presentarsi nelle sedi Istat di Roma, mediante assistenza al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Sia il medico competente che lo specialista in oculistica/oftalmologia possono avvalersi in casi particolari di medici supplenti in possesso degli stessi requisiti previsti per le predette figure professionali e purchè sia assicurato il coordinamento del medico competente. In tali casi la Società dovrà ottenere preventivamente, su apposita richiesta, l'autorizzazione dell'ISTAT.

Gli accertamenti avverranno nella sede della Società che garantirà il servizio o in strutture specialistiche idonee.

Per le visite e gli esami di cui all'art.1 saranno corrisposti i prezzi unitari di cui all'art. 9 del presente contratto. Il numero delle prestazioni stesse è da considerarsi presunto e non vincolante per l'ISTAT che corrisponderà il corrispettivo in base alle prestazioni effettivamente eseguite.

Le prestazioni sopraindicate dovranno essere svolte d'intesa con il competente Ufficio dell'ISTAT al quale spetta la vigilanza sulla regolare esecuzione delle medesime.

ART.4) OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società sarà tenuta a fine contratto a trasmettere, a propria cura e spese, tutta la documentazione in suo possesso all'eventuale nuovo aggiudicatario.

La Società dovrà, inoltre, osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.L.vo n.81/2008 e s.m.i., nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

La Società dovrà altresì effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istat, appositi sopralluoghi nei locali dell'Istituto, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i dipendenti, in particolare per la presenza di alcune componenti contenenti fibre di amianto.

La Società sarà tenuta ad esibire entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio ai competenti uffici dell'Istat i seguenti documenti:

- il Documento di valutazione del Rischio (DVR) redatto ai sensi del D.L.von.81/2008 e s.m.i.;
- il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere nell'Istat;
- il documento di nomina del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

La Società dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza, di evacuazione e di primo soccorso sanitario in vigore presso la sede Istat.

ART.5) RISERVATEZZA

La Società dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.L.vo 196/03 e s.m.i. nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In particolare la Società dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della privacy dei dipendenti visitati, con attenzione alla raccolta, trattamento ed archiviazione dei dati sensibili allo stesso riferiti, in osservanza del D.L.vo 196/03 e s.m.i..

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara e alla stipulazione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del D.L.vo 196/03 e s.m.i..esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art.7 del predetto D.L.vo 196/03 e s.m.i..

ART. 6) RESPONSABILITA' CIVILE

La Società dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario atto ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società/dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT ed a terzi, ed è tenuta altresì a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'ISTAT medesimo.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà consegnare in originale o in copia autenticata, una polizza assicurativa R.C., per il risarcimento degli eventuali danni cagionati all'ISTAT ed a terzi, con massimale unico non inferiore a EURO 5.000.000,00 con validità per tutta la durata contrattuale.

ART.7) RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e previdenziale e ad ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. La Società si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata quadriennale a partire dal..... con scadenza al

La Società è tenuta all' eventuale prosecuzione del servizio sino all' affidamento del medesimo al successivo aggiudicatario agli stessi patti e condizioni. Tale prosecuzione non potrà comunque superare i quattro mesi.

ART. 9) IMPORTO CONTRATTUALE

Per il servizio di medico competente di cui all'art.3 del presente contratto sarà corrisposto l'importo mensile di EURO _____ (I.V.A. esente).

Le prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto verranno liquidate alle seguenti tariffe unitarie I.V.A. esente:

-VISITE MEDICHE (generiche e muscolo-scheletriche)	Quantità n.3.000
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- VISITE OCULISTICHE	Quantità n.3.000
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- ELETTROCARDIOGRAMMI	Quantità n. 500
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- SPIROMETRIE	Quantità n. 700
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- AUDIOMETRIE	Quantità n.500
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- ESAMI OTOVESTIBOLARI	Quantità n. 500
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- CDT	Quantità n. 50
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- DRUG TEST	Quantità n. 50
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)
- ESAMI DI LABORATORIO (emocromo completo con formula leucocitaria, glicemia, transaminasi GOT e GPT, gamma GT, creatininemia)	Quantità n.150
Euro _____ (in cifre)	
Euro _____	(in lettere)

In base ai prezzi fissati, l'importo complessivo presunto del presente contratto per il quadriennio è pertanto pari a EURO _____ I.V.A. esente.

I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza della Società e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni spesa principale e accessoria e di carattere fiscale, necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei corrispettivi suddetti sono compresi pertanto, oltre le spese generali e il beneficio della società, gli oneri tutti che gravano su di essa per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Istat e a terzi, nonché ogni spesa di copia, bollo e

registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalle vigenti normative.

Per le prestazioni specialistiche non comprese nell'oggetto del presente contratto in caso di richiesta da parte dell'ISTAT si farà riferimento al tariffario ed agli sconti offerti in sede di gara dalla Società.

ART. 10) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto verrà effettuato trimestralmente, posticipatamente, dietro presentazione di regolare fattura in duplice copia, sulla base dell'accertamento, da parte delle competenti strutture dell'ISTAT, delle prestazioni effettivamente eseguite.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dall'atto che regola l'esecuzione, in ambito Istat, degli artt. 2 e 4 della Legge 7.8.1990, N. 241 (termine massimo 75 gg. dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione) e dopo l'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.

Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art.5 del D.Lvo 9.10.2002 n.231 e s.m.i..

Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.

Ai fini del pagamento sulle fatture dovrà essere apposta la seguente dicitura: **DCAP ABS/A** e per ciascun anno il relativo numero di impegno: **2012** n.240; **2013** n.130; **2014** n.53; **2015** n.23; **2016** n.8.

Qualora le fatture non riportino i numeri sopra indicati l'Istat non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla la Società potrà pretendere per tale inosservanza.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante accreditamento sul seguente conto corrente dedicato:

A) C/C BANCARIO N.....in essere presso.....
Codice IBAN.....
ABI.....CAB.....CIN.....
intestato.....

B) C/C POSTALE N.....in essere presso.....
Codice IBAN.....
ABI.....CAB.....CIN.....
intestato.....

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, le persone delegate ad operare sul C/C BANCARIO o C/C POSTALE sopra indicato sono le seguenti:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

La Società s’impegna a comunicare ogni variazione relativa agli estremi del conto corrente bancario o postale sopra indicato o relativa alle persone delegate ad operare sugli stessi. La comunicazione delle anzidette variazioni dovrà essere inoltrata all’ISTAT tramite raccomandata A/R e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa come da specifica procura da allegare alla comunicazione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del contratto in oggetto è il seguente: 3479541012.

La Società si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della citata legge.

ART. 11) PENALITA'

Ove si verificano inadempienze della Società nell’esecuzione degli obblighi contrattuali nonché ritardata o mancata esecuzione delle visite sarà applicata dall’ISTAT una penale fino ad un massimo del 10% sull’importo della fattura trimestrale relativa alle prestazioni contestate.

In ogni caso le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale.

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Qualora nonostante l’applicazione delle penali di cui all’art.11) il servizio continuasse a non essere eseguito in modo regolare ed accurato o non venissero rispettate le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dall’ISTAT, l’ISTAT ha la facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta alla Società, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14. Ove questo non sia sufficiente, l’ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della Società senza pregiudizio dei diritti dell’ISTAT sui beni della Società stessa, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

L’ISTAT potrà inoltre affidare in danno della Società medesima tutte o parte delle prestazioni previste in contratto ad altro soggetto di propria fiducia scelto con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

ART.13) SUBAPPALTO

E' vietato ai sensi del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. cedere in subappalto le prestazioni oggetto del presente contratto.

Nel caso di cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della società, l'ISTAT potrà applicare le disposizioni di cui all'art.12 del presente contratto.

Qualora non si proceda alla risoluzione del contratto e per qualunque violazione alle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 14) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una cauzione di EURO _____, pari a circa il 10% dell'importo contrattuale, I.V.A esclusa mediante fidejussione bancaria o assicurativa prestata da _____ N. _____ del _____ che si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT per la somma predetta. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza dell'importo sopraindicato, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Società appaltatrice.

La presente fideiussione contiene l'espresso impegno del fideiussore di versare il relativo importo a semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

ART. 15) ONERI FISCALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura dell'Istituto ma a spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, che provvederà a rimborsare quanto corrisposto dall'Istat per la registrazione. Il rimborso potrà avvenire tramite bonifico bancario a favore dell'Istituto.

ART.16) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 17) EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto mentre vincola la Società dal momento della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma e l'approvazione dei propri organi competenti.

LA SOCIETA'

L'ISTAT

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE

ART. 6) RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 7) RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO

ART. 9) IMPORTO CONTRATTUALE

ART. 10) MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 11) PENALITA'

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

ART. 15) ONERI FISCALI

ART. 16) FORO COMPETENTE

ART. 17) EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE
- ART. 4) OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
- ART. 5) RISERVATEZZA
- ART. 6) RESPONSABILITA' CIVILE
- ART. 7) RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO
- ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 9) IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 10) MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 11) PENALITA'
- ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 13) SUBAPPALTO
- ART. 14) DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 15) ONERI FISCALI
- ART. 16) FORO COMPETENTE
- ART. 17) EFFICACIA DEL CONTRATTO